



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA

SEZIONE IMPRESA

Il Giudice dott. Gabriella Pompetti,

nella procedura cautelare iscritta al n. r.g. **343/2021**, promossa da:

PLAYLOVER ACADEMY SNC DI CHRISTIAN POZZA E STEFANO MOZZICATO (C.F.

10466540969) con il patrocinio dell'avv. ADAMO GIOVANNI;

RICORRENTE

CONTRO

NICOLA SANTI (C.F. SNTNCL98D21L500B), rappresentato e difeso dall'avv. Dolcini Giovanni;

RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 25/02/2021,

letti ed esaminati gli atti,

emette la seguente

ORDINANZA

Con ricorso cautelare depositato ante causam in data 26/01/2021 la società Playlover Academy s.n.c. domandava a codesto Tribunale di:

- *“accertare e dichiarare l'intervenuta violazione, ad opera del potenziale resistente, degli artt. 2.8. e 7 delle condizioni generali di contratto “PlayLover” prodotte sub doc. 1.5., ed in ogni caso, e comunque,*
- *accertare e dichiarare l'intervenuta violazione, ad opera del potenziale resistente, dei diritti e delle privative d'autore spettanti a Playlover Snc, per le ragioni tutte meglio rappresentate in narrativa, ed in ogni caso, e comunque,*
- *accertare e dichiarare l'usurpazione e la contraffazione, ad opera del potenziale resistente, del marchio comunitario n. 018196279, nonché, in ogni caso, l'impiego abusivo della denominazione*

della ricorrente, ed ancora, e comunque, del logo "Playlover VIP" nella titolarità della ricorrente, per le ragioni e nelle modalità tutte meglio descritte in narrativa, ed in ogni caso;

- **accertare e dichiarare** la commissione, ad opera del potenziale resistente, di atti slealmente concorrenziali, anche ex art. 2598, nn. 1 e 3, per le ragioni meglio rappresentate in narrativa, ed in ogni caso, e comunque,
- **accertare e dichiarare** la commissione, ad opera del potenziale resistente, di atti di pirateria ai sensi dell'art. 144-bis C.P.I., ed in ogni caso, e comunque,
- **accertare e dichiarare** la astratta sussistenza, nei fatti esposti, degli estremi, quantomeno oggettivi, degli illeciti penali di cui agli artt. 171 e ss. L.D.A.,

Con decreto inaudita altera parte o, in denegato subordine, con Ordinanza previa comparizione delle parti,

- **inibire** al potenziale resistente, anche e x art. 156 L.D.A. e 700 cpc, nonché ex artt. 2.8. e 7 delle condizioni generali "PlayLover Academy" prodotte sub doc. 1.5., l'ulteriore diffusione di qualunque contenuto elaborato e commercializzato da Playlover Academy Snc, e segnatamente, e fra l'altro, il Corso denominato "Playlover VIP", e comunque, ed in ogni caso,
- **inibire** al resistente, anche e x artt. 131 C.P.I. e 700 cpc, l'ulteriore impiego del marchio "PlayLover Academy", e comunque del logo "PlayLover VIP", e comunque ed in ogni caso della denominazione "PlayLover", e comunque di qualunque logo, marchio, denominazione, nome a dominio e/o comunque di qualunque altro segno distintivo comunque riconducibile, direttamente e/o indirettamente, alla ricorrente,

ed in ogni caso,

- **disporre**, anche e x art. 133 C.P.I., a cura e spese del potenziale resistente, il trasferimento alla ricorrente dei domini e degli account utilizzati per la realizzazione delle violazioni meglio descritte in narrativa, ed in ogni caso
- **fissare** a carico del potenziale resistente una somma dovuta per ogni violazione successiva all'emissione del richiesto provvedimento.

In ogni caso, e comunque,

- **ordinare** al potenziale resistente, anche ex art. 156-bis L.D.A. e 121-bis C.P.I., l'esibizione, all'udienza di comparizione e discussione, della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale (ed in particolare gli estratti del conto "Paypal" sul quale sono stati effettuati i pagamenti documentati sub docc. 7.11, 8.2 e 9.2, nonché la propria "chiave privata" impiegata per le transazioni in "bitcoin", il proprio numero di riconoscimento "Bitcoin-Central" - corrisponde all'IBAN per le criptovalute, n.d.r. -

ed un estratto delle transazioni effettuate ed ogni altro elemento, password o altro, che consenta alla ricorrente di accedere a detti archivi) che attesti l'esatta misura delle transazioni effettuate dal potenziale resistente, ed in ogni caso,

*- **ordinare** al potenziale resistente, anche ex art. 156-ter L.D.A. e 121-bis C.P.I., di fornire ogni migliore informazione sul numero di transazioni effettuate aventi ad oggetto i servizi e i contenuti di PlayLover Academy Snc, sull'identità dei cessionari degli stessi e sui corrispettivi percepiti dal potenziale resistente, ed in ogni caso, e comunque,*

*- **disporre** il sequestro, anche presso terzi, anche ex art. 129 C.P.I., di tutti i mezzi adibiti dal potenziale resistente alla realizzazione degli illeciti contestati, e segnatamente, ogni computer, ogni tablet nonché gli smartphone e qualunque supporto di archiviazione nella disponibilità del potenziale resistente*

*- **disporre** il sequestro, anche ex art. 161 L.D.A. e 129 C.P.I., anche presso terzi, e segnatamente presso i terzi cessionari che verranno identificati a seguito dell'esecuzione degli ordini di esibizione di cui sopra, di tutti i contenuti commercializzati illecitamente dal potenziale resistente, e comunque,*

*- **disporre** il sequestro conservativo, anche presso terzi, di conti correnti e crediti nella disponibilità del potenziale resistente, sino alla concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 o di quel diverso importo che l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere, comunque, congruo in relazione al caso di specie, ma comunque di tutte le somme detenute dal potenziale resistente presso "Paypal" ed oggetto delle transazioni effettuate dallo stesso in relazione ai fatti per cui è causa, ed in ogni caso, e comunque,*

*- **disporre** la pubblicazione dell'emanando provvedimento cautelare, per una volta e per estratto, in edizione domenicale, su "Il Resto del Carlino", edizione di Pesaro; "Vivere Pesaro", Notizie; "Giornale online di Pesaro e Urbino"; sul sito web "www.quimarotta.it"; su "Altro Giornale Marche".*

*- **disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero** competente per territorio per ogni necessaria valutazione in ordine alla persecuzione degli illeciti penali che dovessero venire ravvisati nei fatti per cui è causa.*

- Con vittoria di spese e competenze, oltre maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, oltre 15% spese forfettarie, oltre IVA e CNPA, come per Legge".

Con decreto emesso "inaudita altera parte" in data 01/02/2021 questo Tribunale così ha disposto: "**Inibisce** al resistente la diffusione di qualunque contenuto elaborato e commercializzato da Playlover Academy Snc, e segnatamente, e fra l'altro, il Corso denominato "Playlover VIP", e comunque, ed in ogni caso;

inibisce al resistente l'ulteriore impiego del marchio "PlayLover Academy", e comunque del logo "PlayLover VIP", e comunque ed in ogni caso della denominazione "PlayLover", e comunque di qualunque logo, marchio, denominazione, nome a dominio e/o comunque di qualunque altro segno distintivo comunque riconducibile, direttamente e/o indirettamente, alla ricorrente;; fissa udienza per la comparizione delle parti per il 11/02/2021 ore 11,30; assegna termine alla parte ricorrente per la notifica a controparte del ricorso e del presente decreto entro otto giorni dalla comunicazione del presente decreto; Ordina a parte resistente di esibire, alla citata udienza del 11/02/2021, la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale (ed in particolare gli estratti del conto "Paypal" sul quale sono stati effettuati i pagamenti documentati sub docc. 7.11, 8.2 e 9.2, nonché la propria "chiave privata" impiegata per le transazioni in "bitcoin", il proprio numero di riconoscimento "Bitcoin-Central" - corrisponde all'IBAN per le criptovalute, n.d.r. - ed un estratto delle transazioni effettuate ed ogni altro elemento, password o altro, che consenta l'accesso a detti archivi) che attesti l'esatta misura delle transazioni effettuate dal resistente;

ordina a parte resistente, di fornire alla citata udienza del 11/02/2021, ogni migliore informazione sul numero di transazioni effettuate aventi ad oggetto i servizi e i contenuti di PlayLover Academy Snc, sull'identità dei cessionari degli stessi e sui corrispettivi percepiti dal potenziale resistente".

Il citato decreto veniva ritualmente notificato al sig. Luca Santi il quale si costituiva con comparsa depositata in data 10/02/2021 chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla udienza del 11/02/2021 venivano concessi alle parti termini per il deposito di note scritte che entrambe le parti depositavano in data 18/02/2021.

Alla udienza del 25/02/2021 la difesa di parte ricorrente rinunciava a tutte le domande di sequestro avanzate nei confronti del resistente insistendo invece nelle domande cautelari di inibitoria e nella richiesta di pubblicazione della ordinanza (cfr. relativo verbale di udienza).

Orbene ciò sinteticamente riportato e passando all'esame del merito questo Giudice ritiene che le domande cautelari di inibitoria avanzate dal ricorrente siano fondate e come tali vadano integralmente accolte con conseguente conferma del decreto emesso inaudita altera parte in data 01/02/2021.

Infatti sussistono entrambi i presupposti del fumus e del periculum.

Quanto al *fumus* è sufficiente rilevare che dalla documentazione prodotta e dai fatti non contestati è emerso in sintesi che:

- La società Playlover Academy S.n.c, svolge un'attività di formazione personale di uomini e ragazzi diretta al miglioramento delle attitudini e delle capacità di approccio nel campo

- delle relazioni sentimentali (cfr. visura ordinaria Playlover Academy S.n.c. in atti) mediante l'impiego del marchio Europeo registrato sub n. 018196279 Reg. EUIPO "Playlover;
- Tale attività viene esercitata anche attraverso un blog online (all'indirizzo <https://playloveracademy.it>) in cui vengono costantemente pubblicati contenuti di varia tipologia, da chiunque accessibili e consultabili, **un account Instagram (all'indirizzo <https://www.instagram.com/playloveracademy/?hl=it>, ed un account Facebook (all'indirizzo <https://www.facebook.com/playloveracademy/>) ed infine, un "canale" YouTube;**
 - **L'odierna ricorrente** ha introdotto su tali piattaforme il video corso "Play Lover Vip Club" (cfr. estratto sito web sub doc.3.1.), raggiungibile all'indirizzo <https://playlovervipclub.it>: si tratta di una raccolta di oltre 15 ore di contenuti, suddivisi in 4 aree tematiche, frutto di anni di esperienza e successi nel settore delle comunicazioni e delle relazioni personali.
 - I fondatori di PlayLover hanno raccolto ed organizzato in questo video corso, **tutte le lezioni ed i materiali, prima concessi solo in esclusiva ad un gruppo selezionato di 10 studenti**. Ogni giorno erano direttamente i fondatori di PlayLover ad inviare audio, video e materiali inediti, attraverso i quali veniva spiegato nel dettaglio il metodo "PlayLover", garantendo un percorso di coaching diretto con i fondatori del metodo, ottenendo numerosi feedback positivi dagli studenti (doc. 3.2., fasc. ricorrente);
 - Tutto il materiale, le lezioni, le consulenze oggetto del percorso dal vivo, sono state raccolte nel video corso "PlayLover Vip Club", in cui l'odierna ricorrente è riuscita a raccogliere i segreti, le tecniche e le fondamenta del metodo "PlayLover" (doc.3.1., fasc. ricorrente).
 - Il Sig. Nicola Santi, il 24 dicembre 2020, acquistava il video corso PlayLover Vip club (doc. 5.1.), tramite il referente commerciale dell'odierna ricorrente, Sig. Massimo Damiano, per la somma complessiva di Euro 999,00 (cfr. dettaglio transazione e relativa fattura sub docc. 5.2. e 5.3. fasc. ricorrente).
 - Dopo aver acquistato il prodotto, però, il Sig. Nicola Santi si lamentava della qualità del prodotto (docc.5.4. e 5.5. fasc. ricorrente);
 - L'odierna ricorrente offriva al Sig. Nicola Santi di convertire la quota versata in un corso dal vivo per un intero week-end per il medesimo importo e in data 26 dicembre 2020, inviava una comunicazione con la quale informava il Sig. Nicola Santi della avvenuta iscrizione per il corso dal vivo PlayLover Week-end dal 20 al 21 febbraio 2021 da tenersi a Bologna (cfr. comunicazione e.mail del 26 dicembre 2020);

- In forza del contratto stipulato con la odierna ricorrente il Santi era obbligato a non diffondere né a commercializzare i prodotti acquistati;
- A tenore dell'art. 2.8. e dell'art. 2.9. delle condizioni generali di contratto "PlayLover" ***"I Servizi non potranno essere utilizzati dal Cliente per fini di lucro o commerciali. Il Cliente inoltre si impegna altresì a non cedere e a non condividere con terzi i contenuti fruiti tramite il Sito. Il Sito e i Servizi sono di proprietà del Consulente e sono protetti da copyright e dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. I contenuti pubblicati nel Sito dovranno essere utilizzati dal Cliente nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale dei rispettivi titolari e/o aventi diritto"***.
- l'art. 7 delle Condizioni Generali recita: ***"Il Consulente informa che il Sito, la sua presentazione, così come tutti i marchi e i segni distintivi ivi utilizzati in relazione alla fornitura dei Servizi, sono protetti da diritti di proprietà intellettuale e industriale ed è quindi vietata ogni forma di riproduzione, comunicazione, distribuzione, pubblicazione, alterazione o trasformazione, in qualsiasi modalità e per qualsiasi scopo esse avvengano, dei contenuti del Sito, dei marchi e dei segni distintivi utilizzati (quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i disegni, i dialoghi, le presentazioni, le musiche, i suoni, i video, la grafica, i colori, le funzionalità ed il design del Sito). Il Cliente non potrà pertanto modificare, copiare, distribuire, trasmettere, scaricare, visualizzare, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare lavori derivati, trasferire, adattare, vendere, noleggiare, condividere in rete, affittare detti contenuti. In caso di violazione del suddetto obbligo, il Cliente sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Consulente da ogni conseguenza pregiudizievole in cui lo stesso potrebbe incorrere a causa di tale inadempimento e/o dalla violazione da parte del Consulente delle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale e/o diritti connessi. Il Cliente accetta espressamente che ogni copia non autorizzata o la violazione delle disposizioni sopra previste determinano la risoluzione automatica del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nonché la cessazione automatica dei Servizi, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal Consulente"*** (cfr. documentazione prodotta dalla ricorrente sub doc. 1.5.);
- Il resistente, avendo avuto –quindi– la possibilità di visionare il contenuto del suddetto materiale, ha iniziato a commercializzare e diffondere tutte le lezioni ed i materiali esclusivi contenuti nel video corso "PlayLover Vip" dell'odierna ricorrente attraverso i canali Telegram, tramite il nickname "@Pyratespedia", o come da immagine riportata di seguito, tramite il profilo whatsapp "Playloverpedia", e comunque prodotta sub doc. 10.1.:

- l'illecita attività di commercializzazione è stata posta in essere attraverso l'utilizzo di diversi nickname e tramite diversi canali social ed in particolare **a)** tramite il profilo Instagram "megailcondottiero"; **b)** tramite il profilo Telegram "@Pyratespedia"; **c)** tramite l'account Paypal "corsionlinebaby@gmail.com"; **d)** tramite la piattaforma Whatsapp "Playloverpedia".
- Il meccanismo utilizzato dal resistente è stato il seguente: **a)** il Sig. Nicola Santi contatta i clienti Play Lover tramite i canali Instagram/Telegram/Whatsapp (cfr. i docc. 4.1., 6.1 e 6.3.); il Sig. Nicola Santi, dopo una breve spiegazione dei contenuti disponibili e sulle modalità di pagamento, comunica il prezzo della vendita: che oscilla tra i 197 ed i 297 euro (doc. 6.2.); a quel punto occorre effettuare il pagamento esclusivamente tramite "bitcoin" o Paypal. In questo caso il Sig. Nicola Santi richiede esplicitamente il pagamento in "modalità regalo" per non dover corrispondere le commissioni previste dal canale Paypal (docc. 7.11., 9.1. fasc. ricorrente) *il cliente, quindi, dovrà inviare la prova dell'avvenuto pagamento ed in soli "30 secondi" il Sig. Nicola Santi "manda il link" per scaricare integralmente i materiali del video corso "PlayLover" (doc. 8.1. fasc. ricorrente);*
- Delle predette circostanze PlayLover veniva informata da alcuni clienti che avevano ricevuto un messaggio dal profilo Instagram "megailcondottiero", con cui veniva pubblicizzata la vendita del corso "PlayLover Vip Club" (docc. 4.1., 6.1 e 6.3.);
- il Sig. Lorenzo Lippolis, fidato cliente Play Lover, veniva contattato dal Sig. Nicola Santi tramite il profilo Instagram "megailcondottiero", il quale proponeva l'acquisto del corso "Play Lover Vip Club");
- La conversazione proseguiva, poi, sulla piattaforma Telegram (doc. 7.2.), in cui il Sig. Nicola Santi opera tramite il nickname "@Pyratespedia", profilo a cui è associato anche il numero telefonico del Sig. Nicola Santi (cfr. par. II e docc. 4.2. e 7.1.).
- Il Nicola Santi proponeva al Sig. Lorenzo Lippolis, **l'acquisto del corso Play Lover al prezzo "bloccato a (n.d.r. euro) 197"**(doc. 7.3.) e contestualmente lo informava di essere in possesso di materiale ben più esclusivo, materiale in possesso dei soli **"corsisti del corso master", corsisti che, lo ribadiamo, hanno acquistato il corso dal legittimo proprietario, Play Lover Academy)**, e che avrebbe fornito l'indomani al Sig. Lorenzo Lippolis (7.4.);
- Il sig. Santi ha commercializzato anche i contenuti presenti nel gruppo segreto Facebook, gruppo a cui è consentito l'accesso e la consultazione dei materiali ai soli clienti PlayLover e che, pertanto, non sono fruibili a terzi (cfr. in particolare la conversazione di cui ai doc. 7.5 e

7.6 sempre fasc. ricorrente e doc. nn. 7.7 e 7.8 dalle quali emerge che il Santi è in possesso del citato materiale che proponeva in vendita);

- Il Santi vendeva quindi al predetto Lippolisi l'intero corso "PlayLover Vip" per Euro 197,00, utilizzando la piattaforma "Paypal" con le modalità sopra descritte;
- Il sig. Santi vendeva inoltre il predetto materiale, ma questa volta al prezzo di E. 297,00, utilizzando il nickname **Pyratespedia**;
- **Il Santi, inoltre**, ha iniziato anche ad indicizzarsi sul social network "Telegram" impiegando la dicitura "Playlover" con varie modalità: a) creando ed utilizzando l'utente Telegram "Playloverpedia" (doc. 10.1.); b) creando ed utilizzando l'utente Telegram "Playlover Vip Club" (doc.10.2.) , dicitura che costituisce tra l'altro la denominazione caratterizzante un video corso esclusivo nell'ambito dei corsi "Playlover"; c) usando, nell'ambito di tale illecita attività, anche il marchio, impiegato dalla ricorrente per contraddistinguere i servizi "Playlover Vip Club" (cfr. doc. n. 10.3 e 10.4 fasc. ricorrente);
- Le suddette circostanze non sono state contestate dalla difesa del resistente il quale nella sua comparsa di costituzione ha confermato le vendite effettuate dal Santi e riportate alla pag. 10 e 11 della comparsa di costituzione.

Da quanto sopra discende –quindi- la sussistenza dei presupposti per accogliere la domanda cautelare di inibitoria.

Come è noto l'art. 156 L.D.A. recita *"Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria il Giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento"*.

L'art. 131 C.P.I. recita: comma 1. *"Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni*

soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale”; comma 2 Pronunciando l’inibitoria, il giudice puo’ fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento “

Il resistente, ha posto in essere condotte senza dubbio lesive del diritto di parte ricorrente anche sotto il profilo “autorale”, così come è indubbia la diffusione su scala commerciale (anche mediante riconoscimento di “promozioni” e “sconti” a terzi finalizzati alla ulteriore diffusione) del materiale di proprietà della ricorrente.

Pertanto vanno accolte le richieste di inibitoria avanzate dalla ricorrente e confermato il decreto emesso inaudita altera parte.

Sussiste anche il periculum.

A tal riguardo va sottolineato che secondo la prevalente giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale e a cui questo Giudice ritiene di uniformarsi) ritiene che nell’ambito del diritto industriale, quando sussiste il fumus, il periculum in mora è in re ipsa risultando sempre in questa materia assai complessa se non addirittura impossibile la corretta quantificazione della per equivalente (cfr., tra le tante, Trib. Ancona, Sez. Imprese, 24.4.2020, Trib. Milano, 19 aprile 2011, ord. (5721/3); Trib. Bologna, 20 marzo 2008, ord. (5368/7); Trib. Milano, 27 luglio 2005, ord. (4982/4) e Trib. Napoli, 13 marzo 2000 (4146/8); cfr. Trib. Bari, 1° luglio 2002, ord. (4506/5); Trib. Milano, 16 luglio 2002, ord. (4646/2); Trib. Roma, 25 febbraio 1988, ord. (2299/9); Pret. Roma, 5 giugno 1985, ord. (1999/9).

A ciò si aggiunga che nel caso di specie la condotta posta in essere dal resistente e le concrete modalità di azione confermano l'irreparabilità del pregiudizio e l'imminenza dello stesso.

Il comportamento messo in atto dal Santi è infatti idoneo a generare conseguenze irreparabili, quali il definitivo sviamento di clienti, aggravato, fra l'altro, dalla estrema difficoltà di quantificazione del pregiudizio patito dai ricorrenti, poiché, alla luce degli strumenti impiegati dal resistente, non vi è nemmeno la certezza di potere ricostruire a posteriori le attività illecite del Santi, come ben evidenziato dalla difesa di parte ricorrente (cfr. ricorso cautelare e relativa nota).

Di conseguenza vanno accolte anche le richieste di applicazione della penale e di pubblicazione della presente ordinanza in quanto strettamente connesse alle richieste di inibitoria ivi accolte.

Pertanto viene disposta una somma di E. 500,00 per ogni violazione delle condotte inibite con il presente provvedimento.

Infine la presente ordinanza andrà pubblicata, a cura della ricorrente e a spese del resistente, per una volta e per estratto, in edizione domenicale, su “Il Resto del Carlino”, edizione di Pesaro;

“Vivere Pesaro”, Notizie; “Giornale online di Pesaro e Urbino”; sul sito web “www.quimarotta.it”; su “Altro Giornale Marche”, come richiesto.

Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano in favore della parte resistente ex Dm 55/2014 (ed in via equitativa in assenza di nota spese) come da dispositivo avuto riguardo al valore della causa ((indeterminabile e quindi di valore non inferiore ad E. 26.000,00; nella fattispecie lo scaglione di riferimento è quello compreso fra E. 26.000,00 ed E. 52.000,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività l'importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato).

P.Q.M

Visti gli artt. 669 sexies e 700 c.p.c., 131, 133 C.P.I, 156 L.D.A.,

CONFERMA

Il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 01/02/2021;

DISPONE

La somma di E. 500,00 per ogni violazione da parte di Santi Nicola delle condotte inibite con il presente provvedimento;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata, a cura della ricorrente e a spese del resistente, per una volta e per estratto, in edizione domenicale, su “Il Resto del Carlino”, edizione di Pesaro; “Vivere Pesaro”, Notizie; “Giornale online di Pesaro e Urbino”; sul sito web “www.quimarotta.it”; su “Altro Giornale Marche”;

CONDANNA

Il resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano per le causali di cui in motivazione- in E. 4185,00 a titolo di compensi professionali, E. 518,00 a titolo di spese, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.

Dispone la immediata trasmissione degli atti- per il tramite della Cancelleria- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per gli aspetti penali che la vicenda de qua eventualmente presenta.

Ancona 03/03/2021

Si comunichi

Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti

